



**Città
metropolitana
di Milano**

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI
ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITA' DI INSEGNANTE ED
ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
D'ESAME.**

Approvato dal Consiglio Metropolitano in data 03/07/2019 - Rep. Gen. n. 31/2019

INDICE

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Commissione d'esame	pag. 3
Art. 3 Funzionamento della Commissione	pag. 4
Art. 4 Programmazione delle sessioni	pag. 4
Art. 5 Requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola	pag. 5
Art. 6 Requisiti per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola	pag. 5
Art. 7 Domanda d'esame	pag. 5
Art. 8 Istruttoria delle domande d'esame	pag. 6
Art. 9 Modalità ed argomenti d'esame	pag. 6
Art. 10 Estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore di guida	pag. 7
Art. 11 Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida a insegnante	pag. 7
Art. 12 Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida	pag. 8
Art. 13 Procedure relative agli esami	pag. 8
Art. 14 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati	pag. 9
Art. 15 Revoca dell'abilitazione	pag. 10
Art. 16 Norme finali	pag. 10

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA E DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE D'ESAME.

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali connessi all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola nonché delle attività della Commissione d'esame.
2. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Milano gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi dell'art. 123, comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada", del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/05/1995 n. 317 e s.m.i. e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/01/2011 n. 17 e s.m.i.
3. Le funzioni relative ai suddetti esami sono di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
4. A seguito del superamento delle prove d'esame di cui al presente Regolamento, il competente Settore della Città metropolitana di Milano rilascia gli attestati di abilitazione professionale, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola è composta come segue:
 - a) il Dirigente del Settore competente per materia, o un suo delegato, che la presiede,
 - b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano,
 - c) un rappresentante della Regione Lombardia - Direzione Generale competente in materia,
 - d) un rappresentante della Città metropolitana di Milano, esperto nelle materie d'esame,
 - e) due esperti che abbiano la qualifica di insegnante ed istruttore da almeno dieci anni con comprovata esperienza sviluppata almeno negli ultimi cinque anni nel campo della formazione di conducenti professionali e di insegnanti ed istruttori di scuola guida, in possesso delle patenti necessarie a svolgere il ruolo di conducente alla guida di veicoli di categoria A, B, C, C+E, D nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
2. Della Commissione fa parte un Segretario che assicura le attività di segreteria. Il Dirigente del Settore competente per materia individua i nominativi del Segretario effettivo e del suo supplente tra i dipendenti dell'Ufficio competente.
3. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. In caso di impossibilità del Presidente della Commissione, lo stesso potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.
5. In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del Segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente dell'Ufficio competente individuato dal Presidente della Commissione.
6. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo

componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri componenti già nominati.

7. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.

8. Non è consentito che lo stesso soggetto svolga la funzione di componente della Commissione e contemporaneamente svolga l'incarico di docente nei corsi di preparazione agli esami di cui al presente Regolamento.

9. I componenti della Commissione d'esame, in attuazione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento in vigore presso la Città metropolitana di Milano, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I Commissari, in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

10. Ai componenti della Commissione, non dipendenti pubblici, sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura di 30,00 euro a seduta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Articolo 3 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, fra cui il Presidente, siano essi effettivi o supplenti e si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare ad una seduta d'esame è tenuto, salvo causa di forza maggiore, ad avvertire il membro supplente in tempo utile affinché lo stesso supplente possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria dell'Ufficio competente.

3. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, derivante dall'essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado e comunque di non aver avuto rapporti professionali e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell'ambito delle attività di formazione propedeutiche agli esami di cui al presente Regolamento.

Articolo 4 Programmazione delle sessioni

1. Il Dirigente preposto, o suo delegato, provvede a determinare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento delle prove, dandone adeguata informazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Le sessioni d'esame sono convocate con cadenza semestrale a condizione che siano iscritti almeno 10 candidati. Verrà comunque garantita almeno una sessione d'esame all'anno, per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).

3. Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l'esame è di 30 unità per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).

4. Per gli insegnanti di teoria la prova a quiz e la prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata e la simulazione della lezione di teoria nonché la prova orale entro i 60 giorni successivi; per gli istruttori di guida, la prova orale e la prova di guida si svolgeranno nei 60 giorni successivi alla prova scritta.

5. Il Dirigente preposto può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame e stabilire convocazioni alle prove d'esame unificate per lo svolgimento delle prove quiz e prove orali che comprendano l'accertamento dell'idoneità professionale di insegnanti ed istruttori di autoscuola, in relazione al numero di richieste pervenute.

Articolo 5 Requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola

1. I requisiti per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami e sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni,
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni,
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.,
- d) patente di guida della categoria B normale o speciale,
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, propedeutico agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola, svolto da un soggetto autorizzato o accreditato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 17/2011.

Articolo 6 Requisiti per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola

1. I requisiti per l'ammissione agli esami per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami e sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni,
- b) diploma di istruzione di secondo grado,
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.,
- d) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per conseguire l'abilitazione di istruttore per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011,
 - almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per conseguire l'abilitazione di istruttore per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 17/2011,
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per conseguire l'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011, esclusivamente per presentare istanza per l'apertura di una nuova autoscuola, ai sensi dell'art. 123, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992,
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida svolto da un soggetto autorizzato o accreditato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 17/2011.

Articolo 7 Domanda d'esame

1. Gli interessati al conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria o istruttore di guida di autoscuola devono presentare al competente Ufficio della Città metropolitana di Milano domanda d'esame in forma scritta ed in bollo, redatta secondo il modello reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Milano, specificando la tipologia d'esame che intendono sostenere.

2. La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il versamento della tariffa prevista, che in nessun caso verrà restituita, e deve pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento degli esami.

3. Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute entro il giorno stabilito dall'Ufficio competente e riportato nell'avviso contenente le date delle sessioni d'esame.

4. Il candidato che voglia partecipare agli esami per l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola deve presentare due distinte domande.

5. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire le idoneità professionali di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

6. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

Articolo 8 Istruttoria delle domande d'esame

1. La Commissione d'esame, mediante l'attività istruttoria condotta dal competente Ufficio, valuta la regolarità delle domande pervenute accertando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di domanda non regolare o carente di documentazione, il competente Ufficio, comunica all'interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare, fissando un termine comunque non superiore a quindici giorni dalla comunicazione per l'integrazione, avvertendo che in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciario e la domanda verrà archiviata.

Articolo 9 Modalità ed argomenti d'esame

1. Esame per insegnante di teoria di autoscuola

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17/2011.

L'esame si articola in quattro prove: prova a quiz, prova scritta, simulazione di una lezione teorica e prova orale.

La **prova a quiz** consiste nella compilazione di due schede a quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. La prova si intende superata e il candidato è ammesso a sostenere la prova successiva, qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

La **prova scritta** consiste nella trattazione in forma sintetica, secondo una tempistica stabilita dalla Commissione, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. L'idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La **simulazione della lezione di teoria** viene svolta dal candidato su un argomento scelto dalla Commissione. L'idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La **prova orale** viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d'esame. L'idoneità viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. Esame per istruttore di guida di autoscuola

L'esame per l'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17/2011 e si articola in tre prove: prova quiz, prova orale e prova pratica di guida.

La **prova a quiz** consiste nella compilazione di due schede a quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. La prova si intende superata e il

candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva, qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d'esame. L'idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La prova pratica di guida è, a sua volta, articolata in tre prove con le seguenti modalità:

a) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 17/2011. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A,

b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 17/2011,

c) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D a scelta della Commissione e condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 17/2011.

I candidati interessati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011, sostengono solo le prove d'esame di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) e b) del medesimo D.M.

La Commissione valuta, all'atto della prova pratica di guida, la capacità del candidato ad istruire allievi alla guida dei veicoli .

L'idoneità viene conseguita ottenendo un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

I mezzi da utilizzarsi per le prove pratiche d'esame dovranno essere messi a disposizione dal candidato.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove pratiche dovranno essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi.

3. Il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà superare tutte le prove previste nella medesima sessione d'esame. Qualora il candidato al ruolo di insegnante o di istruttore non dovesse superare una delle prove, dovrà ripetere tutte le prove ripresentando nuova istanza.

Articolo 10 Estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore di guida

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.M. n. 17/2011, l'insegnante deve aver frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del D.M. citato, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

3. Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento con l'esclusione della prova a quiz.

Articolo 11 Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida a insegnante

1. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. n. 17/2011, l'istruttore deve aver frequentato il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori.

3. Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 9, comma 1 del presente Regolamento con l'esclusione della prova a quiz.

Articolo 12 Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 17/2011 che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lett. B) del suddetto Decreto, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo.

2. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte solo sulla prova pratica di guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) del presente Regolamento.

Articolo 13 Procedure relative agli esami

1. L'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati.

2. La convocazione con l'indicazione del luogo, data e ora delle prove d'esame, avviene unicamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.

3. I candidati convocati per sostenere le prove d'esame, muniti di documento d'identità in corso di validità, devono presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con l'avviso di cui ai commi precedenti. Le prove d'esame verranno effettuate presso la Città metropolitana di Milano o altra sede che verrà comunicata nel suddetto avviso.

4. La mancata presentazione all'esame è considerata rinuncia all'esame stesso e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la partecipazione all'esame.

5. Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione agli esami, può giustificare l'assenza solo con la produzione entro e non oltre due giorni dalla data dell'esame, del certificato medico. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame nella prima sessione di esami utile, previa produzione di una nuova istanza corredata, tra l'altro, dal versamento previsto per la riconvocazione all'esame.

6. Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuta la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.

7. Per la prova a quiz, non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.

8. Le prove devono essere svolte esclusivamente su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del segretario della Commissione e utilizzando la penna a biro consegnata all'inizio delle prove.

9. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

10. Il candidato non può tenere con sé durante l'esame carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.

11. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame.

12. Il testo della prova scritta, per gli insegnanti di teoria, verrà stabilito dalla Commissione. Verranno preparati tre compiti diversi con tre temi ciascuno. Ogni compito sarà chiuso in una busta e ciascuna busta contraddistinta con le lettere A - B - C e firmata dai membri della Commissione, un candidato sceglierà la busta con la prova d'esame da sostenere. Completata la prova scritta da parte del candidato, l'elaborato dovrà essere chiuso in una busta grande, nella quale sarà inserita una busta piccola contenente i dati identificativi del candidato. Entrambe le buste devono essere incollate e firmate a cavaliere dei lembi di chiusura da parte di almeno due commissari.

13. Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal Presidente della Commissione.

14. Il candidato, dopo la consegna delle prove scritte, dovrà uscire dall'aula.

15. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è ammessa la presenza in aula del pubblico.

16. Per la correzione degli elaborati, il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno due commissari. Le prove ritenute non sufficienti dovranno essere esaminate collegialmente dalla Commissione, al fine della ratifica del mancato superamento dell'esame.

17. La correzione dei compiti sarà effettuata dalla Commissione senza aprire le buste contenenti i dati dei candidati, che verranno aperte soltanto dopo che la Commissione avrà terminato la valutazione di tutti gli elaborati.

18. Al termine delle correzioni degli elaborati, la Commissione provvede all'apertura delle buste piccole per abbinare ciascuna prova al candidato.

19. Durante lo svolgimento delle prove orali, il pubblico che volesse assistere allo svolgimento delle stesse, dovrà accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non potrà in alcun modo sostare in piedi nell'aula, né interloquire con altri presenti. Può assistere all'esame, da posizione definita a cura del Presidente della Commissione che assicuri l'ascolto in qualità di uditore escludendo ogni tipo di intervento verbale o gestuale, un rappresentante dell'autoscuola, del Centro d'Istruzione o del Consorzio presso il quale il candidato si è preparato.

20. Per la simulazione della lezione teorica, prova prevista per gli esami di insegnanti di teoria, la Commissione individua gli argomenti da proporre ai candidati, che verranno inseriti in tante buste chiuse quanti sono i candidati che devono sostenere la prova. Ogni candidato sceglierà una busta contenente l'argomento che dovrà essere trattato nel corso della prova di simulazione della lezione teorica.

Articolo 14 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati

1. I risultati della prova quiz, della prova orale e delle prove pratiche vengono comunicati ai candidati al termine della seduta d'esame. L'elenco dei candidati ammessi alle prove successive verrà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Al termine della correzione degli elaborati della prova scritta, per gli esami degli insegnanti di teoria, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami. L'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale verrà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano e ai candidati non idonei verrà inviata comunicazione tramite posta elettronica.

3. Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige un verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso al Settore competente.

4. L'attestato di abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del competente Settore della Città metropolitana di Milano sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione d'esame e l'elenco dei candidati idonei viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

5. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo a carico del candidato.

Articolo 15 Revoca dell'abilitazione

1. Il Dirigente del Settore competente della Città metropolitana di Milano dispone la revoca del titolo di abilitazione di insegnante di teoria qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento o venga revocata la patente di guida B normale o speciale.
2. Il Dirigente del Settore competente della Città metropolitana di Milano dispone la revoca dell'abilitazione di istruttore di guida qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento o venga revocata la patente di guida di cui al comma 1, lett. d) del medesimo articolo.

Articolo 16 Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano della relativa delibera di approvazione.